

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

**Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 28**

**1.** L' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2.** A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente articolo 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.